

Ordinanza sulle zone a emissioni zero nelle aree urbane delimitate¹

Ai sensi dell'articolo 15f, paragrafi 3, 5 e 6, dell'articolo 15g, paragrafo 3, dell'articolo 15h, paragrafi 2, 4 e 5, e dell'articolo 80, paragrafi 1 e 2, della legge danese sulla protezione dell'ambiente (lov om miljøbeskyttelse), cfr. il testo unico n. 1093 dell'11 ottobre 2024, modificato dalla legge n. 1468 del 10 dicembre 2024, articolo 1, è stabilito quanto segue:

Capo 1

Obiettivo e definizioni

Articolo 1. Scopo della presente ordinanza è stabilire le norme che disciplinano il diritto di un consiglio comunale di decidere in merito all'istituzione, all'estensione, alla delimitazione o alla revoca delle zone a emissioni zero, cfr. articolo 15f, paragrafi 1 e 2, della legge sulla protezione dell'ambiente.

(2) Lo scopo dell'ordinanza è anche stabilire norme per le deroghe e le deroghe dalle prescrizioni per le zone a emissioni zero.

Articolo 2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

- 1) Veicoli a emissioni zero: Veicoli esclusivamente elettrici e veicoli a celle a combustibile.
- 2) Zona urbana: un'area definita come zona urbana ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della legge danese sull'assetto territoriale (lov om planlægning), cfr. testo unico n. 572 del 29 maggio 2024, e successive modifiche.
- 3) Veicolo per disabili: veicolo per il quale è stato concesso un sostegno finanziario per l'acquisto a norma dell'articolo 114 della legge danese sui servizi sociali (lov om social service), un veicolo immatricolato con il permesso per i veicoli per disabili nel registro di immatricolazione o un veicolo guidato da una persona munita di un contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato da un'autorità competente.
- 4) La rete stradale strategica: strade classificate dalla Direzione stradale danese come:
 - a) tratti che collegano e distribuiscono il traffico su tutto il territorio nazionale e che, indipendentemente dal livello di congestione, sono considerati significativi per l'accessibilità complessiva alle strade;
 - b) tratti che collegano la rete stradale regionale o locale con un carico di traffico elevato o medio;

¹ Un progetto della presente ordinanza è stato notificato conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

- c) tratti designati come rotte alternative ai suddetti tratti e che, temporaneamente, fungono quindi da vie di collegamento o di distribuzione.
- 5) Trasporto di pazienti: veicoli utilizzati per il trasporto di pazienti e registrati nel registro di immatricolazione per il trasporto di pazienti o il trasporto in ambulanza, oppure i veicoli il cui trasporto è disciplinato dalle norme stabilite nell'ordinanza sul trasporto e l'indennità di trasporto conformemente alla legge sulla salute (bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven).
- 6) Trasporto su richiesta: Guida di veicoli oggetto di un'autorizzazione commerciale per il trasporto di passeggeri ai sensi dell'articolo 3 della legge sui taxi o autobus oggetto di un'autorizzazione per il trasporto di autobus ai sensi dell'articolo 1 della legge sul trasporto di autobus, che svolgono il servizio per un'autorità pubblica.
- 7) Taxi con sollevatore: Veicoli oggetto di un'autorizzazione per il trasporto commerciale di passeggeri a norma dell'articolo 3 della legge sui taxi, dotati di un sollevatore fisso permanente e progettati per il trasporto di almeno due sedie a rotelle.
- 8) Zona contigua: insediamenti naturalmente contigui con almeno 200 abitanti, dove generalmente la distanza tra le case non supera i 200 metri a meno che l'interruzione non sia dovuta a strade principali (senza strade di accesso diretto tra gli insediamenti), cimiteri, campi sportivi, parcheggi e parchi, aree ferroviarie e di stoccaggio, aree in corso di urbanizzazione e simili. Gli insediamenti sparsi lungo una strada di campagna non sono considerati appartenenti a una città, anche se la distanza tra loro è inferiore a 200 metri. Allo stesso tempo, l'area non deve essere divisa da una strada dove non sono richieste emissioni zero.
- 9) Area urbana delimitata: una piccola area che costituisce un'area continua in una zona urbana ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, della legge sull'assetto territoriale.

Capo 2

Istituzione, estensione geografica, riduzione o abolizione di una zona a emissioni zero in un'area urbana delimitata

Prescrizioni per la progettazione di zone a emissioni zero

Articolo 3. Il consiglio comunale deve tenere conto dei seguenti elementi nella definizione di una zona a emissioni zero:

- 1) la zona a emissioni zero deve costituire un'area urbana limitata.
- 2) La zona a emissioni zero non deve contenere strade che fanno parte della rete stradale strategica, come indicato sul sito web della direzione danese delle strade.
- 3) La zona a emissioni zero non può includere attività commerciali che dipendono direttamente e in modo significativo dall'accesso di clienti con veicoli diversi da quelli a emissioni zero.
- 4) La zona a emissioni zero non può includere strutture in cui un gran numero di cittadini arriva abitualmente con veicoli non a emissioni zero, a meno che non si possa prevedere una possibilità di parcheggio

nelle immediate vicinanze della struttura al di fuori della zona a emissioni zero.

Consultazione pubblica e pubblicazione delle decisioni

Articolo 4. Al fine di dare al pubblico l'opportunità di esprimere il proprio parere, il consiglio comunale deve organizzare consultazioni pubbliche sui progetti di decisione sulla creazione, l'estensione geografica, la delimitazione o la revoca di una zona a emissioni zero, per un minimo di quattro settimane. L'annuncio può essere esclusivamente digitale sul sito web del comune.

(2) L'annuncio del progetto di decisione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1) descrizione della proposta e base informativa, cfr. articoli 5 e 6;
- 2) gli effetti giuridici del progetto sui cittadini e sulle imprese;
- 3) dove possono essere presentate osservazioni sul progetto;
- 4) il termine per la presentazione di osservazioni sul progetto;
- 5) dove si possono ottenere ulteriori informazioni sul progetto;
- 6) l'impossibilità di impugnare la decisione del consiglio comunale davanti a un'altra autorità amministrativa, cfr. articolo 15f, paragrafo 4 della legge sulla protezione dell'ambiente.

(3) La decisione del consiglio comunale relativa all'istituzione, all'estensione geografica, alla delimitazione geografica o alla revoca di una zona a emissioni zero deve essere pubblicata, quanto meno, nel luogo in cui il progetto è stato annunciato, conformemente al paragrafo 1.

(4) Dopo la pubblicazione della decisione del consiglio comunale sull'istituzione, l'estensione o la delimitazione di una zona a emissioni zero, il sito web del comune deve contenere le informazioni necessarie sulla zona a emissioni zero, compresi i dettagli sulla delimitazione, le mappe della zona e gli effetti giuridici, cfr. l'ordinanza sulla diffusione attiva di informazioni ambientali.

Base informativa per l'istituzione o l'estensione geografica di una zona a emissioni zero

Articolo 5. Il consiglio comunale deve fornire una base informativa da includere nella consultazione del progetto di decisione sull'istituzione o sull'estensione geografica di una zona a emissioni zero. La base informativa deve comprendere quanto segue:

- 1) descrizione e illustrazione della delimitazione geografica della zona a emissioni zero proposta, comprese informazioni sull'applicabilità della zona a emissioni zero proposta al traffico passeggeri, cfr. articolo 15g, paragrafo 1, della legge sulla protezione dell'ambiente, o all'intero traffico, cfr. articolo 15g, paragrafo 2, della legge sulla protezione dell'ambiente;
- 2) una stima del numero di residenti nella zona a emissioni zero prevista;
- 3) una stima del numero di residenti della zona a emissioni zero prevista che possiedono o sono utenti registrati di un veicolo che non è un veicolo a emissioni zero;

- 4) conteggi o calcoli del traffico nell'area prevista per i tipi di veicoli interessati;
- 5) informazioni sul numero di parcheggi pubblici nelle immediate vicinanze della zona a emissioni zero;
- 6) informazioni sulle opzioni di trasporto pubblico nella zona a emissioni zero prevista e nelle immediate vicinanze della stessa;
- 7) valutazione d'impatto che spiega che la prevista zona a emissioni zero non comporterà un aumento sproporzionato del traffico nelle rotatorie.
- 8) valutazione d'impatto per le imprese esistenti nella zona a emissioni zero prevista;
- 9) descrizione del beneficio ambientale e dell'impatto acustico e climatico dell'istituzione o dell'estensione geografica di una zona a emissioni zero.

Base informativa in caso di limitazione geografica o revoca di una zona a emissioni zero.

Articolo 6. Il consiglio comunale deve fornire una base informativa da includere nella consultazione sul progetto di decisione di limitazione geografica o revoca di una zona a emissioni zero. La base informativa deve comprendere quanto segue:

- 1) valutazione d'impatto per le imprese esistenti nella zona a causa della revoca o della delimitazione di una zona a emissioni zero;
- 2) informazioni sulla giustificazione della delimitazione o della revoca di una zona a emissioni zero;
- 3) conteggi o calcoli del traffico dall'area in cui si desidera operare la restrizione o eliminazione, suddivisi per veicoli a emissioni zero e altri tipi di veicoli.

Consultazione di autorità

Articolo 7. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 4, il consiglio comunale invia le proposte di decisioni e basi informative, cfr. articoli 5 e 6, all'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente e alle autorità statali, regionali e comunali interessate dalla proposta, tra cui il ministero della Giustizia, il ministero dell'Industria, delle imprese e delle finanze e il ministero dei Trasporti.

Diritto di opposizione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente

Articolo 8. A seguito di consultazione pubblica (cfr. articolo 4), il consiglio comunale invia una proposta di decisione aggiornata all'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente. La proposta deve contenere almeno le informazioni di cui agli articoli 5 e 6, nonché le risposte alla consultazione, il memorandum di consultazione del consiglio comunale e le eventuali modifiche alla proposta a seguito della consultazione.

(2) L'Agenzia per la protezione dell'ambiente può opporsi alla proposta di decisione del consiglio comunale entro dieci settimane dal ricevimento definitivo delle informazioni se l'Agenzia ritiene che l'istituzione sia contraria all'interesse pubblico generale, non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3 o se la base informativa non è sufficiente ai

sensi degli articoli 5 e 6. Se la base informativa non è sufficiente, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente può fissare un nuovo termine per le contestazioni.

(3) Ricevuta comunicazione dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente, o alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, il consiglio comunale può adottare una decisione definitiva sulla proposta, fermo restando tuttavia il paragrafo 4.

(4) Non può essere adottata una decisione definitiva sulla proposta di istituzione, estensione geografica, limitazione geografica o revoca di una zona a emissioni zero se l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, conformemente alle norme di cui al paragrafo (2), ha sollevato un'opposizione scritta al consiglio comunale prima della scadenza del termine di cui al paragrafo (2). In caso di opposizione, una decisione definitiva sulla proposta può essere presa solo una volta concordate le modifiche necessarie tra le parti.

Decisione comunale sull'istituzione, l'estensione geografica, la delimitazione o la revoca di una zona a emissioni zero

Articolo 9. Previa consultazione (cfr. articoli 4 e 7) e previo rispetto del diritto di opposizione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (cfr. articolo 8), il consiglio comunale può adottare una decisione definitiva sull'istituzione di una zona a emissioni zero. Il consiglio comunale può istituire una zona a emissioni zero per il traffico passeggeri, cfr. articolo 15g, paragrafo 1, della legge sulla protezione dell'ambiente, o una zona a emissioni zero per tutto il traffico, cfr. articolo 15g, paragrafo 2, della legge sulla protezione dell'ambiente.

(2) Il consiglio comunale può, previa consultazione, cfr. articoli 4 e 7, decidere in merito all'estensione geografica o alla delimitazione o alla revoca di una zona a emissioni zero esistente.

(3) Le decisioni definitive del consiglio comunale sull'istituzione o l'estensione geografica di una zona a emissioni zero possono avere effetto, per i veicoli a uso privato, al più presto sei mesi dopo la pubblicazione della decisione e, per i veicoli di proprietà aziendale, 12 mesi dopo la pubblicazione della decisione, cfr. articolo 4, paragrafo 3.

Capo 3
Deroghe

Articolo 10. Su richiesta del proprietario o dell'utilizzatore di un veicolo non a zero emissioni, il consiglio comunale può, in casi particolari, concedere una deroga limitata nel tempo dai requisiti di cui all'articolo 15g, paragrafi 1 o 2, della legge sulla protezione dell'ambiente, ad esempio se si ritiene che un'attività non possa essere eseguita con un veicolo a emissioni zero e si ritiene necessario che l'attività sia svolta nella zona a emissioni zero.

(2) Il consiglio comunale può stabilire le condizioni per le deroghe a norma del paragrafo 1, compreso un limite di tempo.

Articolo 11. Il consiglio comunale può, su richiesta del proprietario o dell'utilizzatore di un veicolo per uso privato a combustibili fossili, concedere in casi eccezionali una deroga limitata nel tempo dai

requisiti di cui all'articolo 15g, paragrafi 1 o 2, della legge sulla protezione dell'ambiente.

(2) Su richiesta del proprietario o dell'utilizzatore di un veicolo non a zero emissioni, il consiglio comunale può concedere una deroga per un veicolo per uso professionale da utilizzare in relazione allo svolgimento di attività nel luogo di residenza del richiedente.

(3) Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere concesse per un periodo massimo di tre mesi alla volta.

(4) Il consiglio comunale può stabilire le condizioni per le deroghe a norma dei paragrafi 1 e 2, anche per quanto riguarda il limite di tempo, fermo restando ad ogni modo il paragrafo 3.

Deroga in caso di espropriazione

Articolo 12. Su richiesta del proprietario o dell'utente di un veicolo che non è a emissioni zero, o se il comune ne viene altrimenti a conoscenza, il consiglio comunale può concedere una deroga dai requisiti di cui all'articolo 15 g, paragrafo 1 o 2 della legge sulla protezione dell'ambiente se per la persona interessata il rispetto dei requisiti costituisce un'espropriazione.

(2) Il consiglio comunale può stabilire le condizioni per le deroghe a norma del paragrafo 1, compreso un limite di tempo.

Decisione sulla deroga

Articolo 13. Il Consiglio comunale decide sulle deroghe. Se la deroga è concessa, il richiedente riceve una decisione digitale o una copia della stessa, che potrà essere utilizzata come prova.

Capo 4

Deroghe dalle prescrizioni relative alla zona a emissioni zero

Articolo 14. I seguenti veicoli sono esenti dalle prescrizioni relative alle zone a emissioni zero di cui all'articolo 15g, paragrafi 1 e 2, della legge sulla protezione dell'ambiente nelle zone a emissioni zero istituite a norma dell'articolo 15f, paragrafo 1, della legge sulla protezione dell'ambiente e delle disposizioni della presente ordinanza:

- 1) Veicoli per disabili.
- 2) Taxi con sollevatore.
- 3) Veicoli utilizzati per il trasporto di pazienti e per il trasporto su richiesta.
- 4) Veicoli il cui proprietario o utilizzatore registrato è una persona fisica con residenza di lungo periodo nella relativa zona a emissioni zero.
- 5) Veicoli utilizzati per un uso professionale urgente al fine di evitare o attenuare un rischio imminente di danni materiali significativi a beni privati o pubblici.

Capo 5

Ricorsi

Articolo 15. Le decisioni adottate dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, non possono essere impugnate dinanzi ad altre autorità amministrative.

Capo 6

Entrata in vigore

Articolo 16. L'ordinanza entra in vigore il 1^o luglio 2025.

Ministero dell'Ambiente e dell'uguaglianza di genere, X maggio 2025